



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *2948/2011*

Roma, addì *23 LUGLIO 2011*

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **2320/2011** emesso dalla SEZIONE **NORMATIVA** di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
OPERANTI IN AMBIENTI SOSPETTI
DI INQUINAMENTO E CONFINANTI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Antonello



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 giugno 2011

NUMERO AFFARE 02320/2011

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo.

Schema di regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambiti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero e data trasmessa con nota prot. 15/Segre./0010876 del 13 maggio 2011, pervenuto in Segreteria in data 8 giugno 2011, con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Bruno Mollica;

Premesso e Considerato:

I. Col decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato demandato (art. 6, comma 8, lett. g) alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, fra l'altro, il compito di *“definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27”* dello stesso decreto, con la prescrizione che *“il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

L'Amministrazione ha pertanto predisposto lo schema di regolamento oggetto di esame, composto di quattro articoli, relativamente al quale è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso in senso favorevole nella seduta del 20 aprile 2011.

Come enunciato dalla relazione illustrativa, il provvedimento regolatorio di cui trattasi viene adottato, in attesa della complessiva definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, in funzione della disciplina dei criteri e delle procedure di qualificazione per i soggetti che intendano svolgere lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, definiti come luoghi in cui si rinvencono le condizioni di rischio di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

Espone altresì la relazione illustrativa che l'intervento normativo di cui

trattasi si applica, in talune sue parti, a tutti i datori di lavoro, compresi quelli che svolgono *“in proprio”* i detti lavori e, in altre sue parti, unicamente nelle ipotesi che i lavori vengano svolti da una impresa appaltatrice o da lavoratori autonomi; in tal modo – si specifica – tramite le misure di portata generale si impone a *“tutte”* le realtà produttive nelle quali si svolgono i lavori della tipologia considerata *“il rispetto di livelli di formazione, addestramento etc., superiori a quelli oggi imposti, determinando un innalzamento dei livelli di tutela”* e, dall’altro, *“si identificano procedure di particolare rigore nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi”*.

II. Osserva la Sezione che lo schema di regolamento trasmesso appare coerente con l’impianto della normativa primaria di riferimento e con gli obiettivi dichiarati, nel quadro della introduzione nell’ordinamento di misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in ambienti caratterizzati da sospetti di inquinamento ovvero da un rischio infortunistico particolarmente elevato.

Va quindi espresso parere favorevole all’ulteriore corso dello schema di regolamento, con le seguenti osservazioni, di carattere prevalentemente formale:

a) l’articolo 1, comma 1, potrebbe essere utilmente sdoppiato, in funzione di una maggiore chiarezza e agevole lettura del testo, inserendo i contenuti della parte finale del periodo (che concerne le ditte appaltatrici ed i lavoratori autonomi) in un apposito comma 4, dopo il comma 3, che richiama le disposizioni degli articoli 2, comma 2 e 3, commi 1 e 2 (concernenti anch’essi le ditte appaltatrici ed i lavoratori autonomi); in tale ambito potrebbe opportunamente trovare

collocazione un criterio di coesistenza di discipline che, allo stato, non appare individuato;

b) ulteriori esigenze di chiarezza concettuale ed espositiva orienterebbero altresì per una enunciazione di stretta correlazione tra la parte finale dell'articolo 1, comma 3, dello schema di regolamento e l'articolo 26, comma 1, d.lgs. n. 81 cit., che espressamente prevede la "disponibilità giuridica" di cui è cenno nel precitato comma 32: ciò in quanto l'espressione relativa alla "disponibilità giuridica" sembrerebbe alquanto riduttiva – ove non correlata dichiaratamente alla norma primaria – in un contesto regolatorio inteso alla definizione di misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si suggerisce pertanto di riformulare l'articolo 1 nei termini seguenti (o in termini equivalenti):

"1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del d.lgs. n. 81/2008, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. n. 81/2008 e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a

norma dell'articolo 26, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo,

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al precedente comma 3, fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2008, di regolazione del complessivo sistema di qualificazione delle imprese, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui ai successivi articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo”.

III. Da ultimo, si segnala, nell'articolo 3, comma 1, l'erronea trascrizione relativa alle parole “*sulla caratteristiche*”; nel preambolo la menzione del parere del Consiglio di Stato va espressa come segue: “*Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del.....*”.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione, all'ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto.

L'ESTENSORE

Bruno Mollica



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

